

N. 2/2018 C.P.



REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI FOGGIA

Sezione III Civile

in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa **Filomena Mari** – Presidente

Dott. **Francesco Murgò** – Giudice

Dott.ssa **Valentina Tripaldi** – Giudice rel. est.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

- letto il ricorso *ex art.* 161, comma 6, l. fall., depositato in data 6.2.2018 nell'interesse di "Trifarma s.n.c. dei dottori Anelli Antonio ed Anelli Rita Anna Antonietta", con sede legale in Cagnano Varano (Fg) Corso Giannone n. 145, Cap 71010, P.I. 03753790710, n. R.E.A. FG-271085, con il quale la suddetta impresa – svolgente attività di esercizio e gestione di più farmacie - ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, con assegnazione di un termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione;
- esaminati gli atti del proc. n. 2/2018 C.P.;
- udita la relazione del G.D.;
- preso atto dell'avvenuta pubblicazione del ricorso nell'Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 161, comma 5, l. fall., e della trasmissione del ricorso al P.M.;
- ritenuta la propria competenza, atteso che l'impresa risulta avere la propria sede principale in Cagnano Varano, comune rientrante nel circondario di questo Tribunale;
- vista la documentazione depositata;

- preso atto che il ricorso è stato sottoscritto dal rappresentate legale dell'impresa e che la proposizione della domanda di concordato è stata approvata e sottoscritta a norma dell'art. 152 l. fallim.;
- considerato che la ricorrente non ha presentato nei due anni precedenti altra domanda ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall., alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;
- rilevato che sono stati depositati i bilanci degli anni 2015, 2016, 2017 da cui risulta che la ricorrente riveste la qualità di imprenditore fallibile ex art. 1 l. fall., nonché la ricorrenza del requisito oggettivo dello stato di crisi per l'accesso alla procedura *de qua*;
- ritenuto, pertanto, di poter concedere, ai fini della presentazione del piano, della proposta e della relativa documentazione, un termine di 90 gg.;
- ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina del commissario giudiziale;
- visto l'art. 161, commi 6, 7, 8, 9 e 10, l. fall.,

P.Q.M.

Assegna a "Trifarma s.n.c. dei dottori Anelli Antonio ed Anelli Rita Anna Antonietta" il termine di gg. 90 dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito in cancelleria della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 161 l. fall., ovvero per la presentazione del ricorso per omologazione di accordo di ristrutturazione dei debiti.

Nomina quale commissario giudiziale **Don. PONTE O BALTA**

Dispone che la ricorrente depositi in cancelleria, a cadenza periodica di gg. 30, una relazione riepilogativa della gestione economica e finanziaria dell'impresa e dell'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, sotto la vigilanza del commissario giudiziale. Dispone altresì che la ricorrente, con periodicità mensile, depositi una situazione finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo, deve essere pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Foggia, camera di consiglio del 23 maggio 2018.

Il Giudice est.



Il Presidente



TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

UFFICIO FALLIMENTI

Visto: depositato in cancelleria
Foggia, ... 2.8. MAG. 2018
Il Funzionario Giudiziale
Mag. Pasquale Bove

1/17/18/18